



REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO

CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI

Articolo 3 – Istituzione

Articolo 4 - Orari

Articolo 5 – Funzionamento

CAPO 2 – MERCATO

Articolo 6 – Mercato settimanale

Articolo 7 – Funzionamento, posteggi, presenze

Articolo 8 – Orario

Articolo 9 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

Articolo 10 - Circolazione dei veicoli

CAPO 3 - FIERE

Articolo 11 – Istituzione

Articolo 12 – Orario

Articolo 13 - Concessione di posteggio, spunta, presenze

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE

Articolo 14 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15 – Esercizio dell'attività e utilizzo dei posteggi

Articolo 16 – Scambio –accorpamento e dimensioni dei posteggi

Articolo 17 – Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati

Articolo 18 - Obblighi e divieti

Articolo 19 – Revoca e Decadenza

Articolo 20 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

Articolo 21 - Normativa igienico-sanitaria

Articolo 22 - Responsabilità per danni

Articolo 23 - Sanzioni

Articolo 24 - Norme transitorie e finali

Articolo 25 - Norma di rinvio

Articolo 26 - Abrogazioni

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche del Comune di Borghetto Santo Spirito o sulle aree private o demaniali a disposizione dell'amministrazione comunale quali mercato settimanale, posteggi isolati, fiere e commercio in forma itinerante in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e nella Legge Regione Liguria n. 1/2007 e s.m.i..

2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e le definizioni della normativa nazionale e regionale.

3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica:

- agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001;
- agli operatori che partecipano alle manifestazioni di carattere straordinario sulle aree pubbliche o sulle aree private e demaniali a disposizione dell'amministrazione comunale.

4. Il controllo e la gestione delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme indicate nei successivi articoli è affidato al Comando di Polizia Locale che vi provvede in conformità alle presenti disposizioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Oltre a quanto espressamente indicato all'articolo 27 della Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i., ai fini esclusivi del presente regolamento si intendono:

- per accorpamento: l'unificazione di più posteggi in un'unica concessione di suolo pubblico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
- per miglioria: l'aumento della superficie del posteggio assegnato;
- per scalo: la possibilità da parte degli operatori concessionari di posteggi di occupare un posteggio resosi libero;
- per spunta: l'operazione con la quale, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi;
- per spuntista: operatore in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati dagli operatori concessionari dei mercati e delle fiere;
- per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio del mercato o della fiera di scambiarsi il posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati. Sono autorizzati solo gli scambi di posteggio tra operatori appartenenti al medesimo settore merceologico previo parere favorevole degli uffici competenti.

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO

CAPO 1 – POSTEGGI ISOLATI

Articolo 3 – Istituzione

1. In adeguamento ed in applicazione della lettera k) del comma 1 dell'articolo 27 della L.R. 1/2007 e s.m.i. si intendono per posteggi isolati i posteggi individuati nei precedenti regolamenti comunali come mercati giornalieri. I posteggi isolati sono uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica, o su aree private e demaniali delle quali il Comune abbia la disponibilità, ubicati in zone non individuabili come mercati.

2. Sono istituiti posteggi isolati del settore merceologico non alimentare.

3. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto dei posteggi isolati comprensivo di: settore merceologico, ubicazione e misura dei posteggi.

Articolo 4 - Orari

1. L'orario di vendita dei posteggi isolati è dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e l'occupazione del posteggio con l'allestimento del banco deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.

Articolo 5 – Funzionamento dei posteggi isolati

1. L'allestimento dei banchi e la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci nelle aree antistanti i posteggi isolati sono consentiti:
 - mezz'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
 - mezz'ora dopo l'orario fissato della fine delle vendite;
 - eccezionalmente in tutte le ore di svolgimento dell'attività per avverse condizioni atmosferiche che minacciano l'incolumità degli operatori e dei visitatori o per altri comprovati motivi di urgenza e previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale responsabili del mercato.
2. I posteggi isolati non occupati per le assenze e/o altri impedimenti del titolare del posteggio non vengono mai assegnati a soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (spuntisti).
3. Si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del presente regolamento.
4. Nei posteggi isolati è consentito porre in vendita esclusivamente i prodotti appartenenti al settore non alimentare ed è vietata la somministrazione.
5. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio e non possono occupare i posteggi e le zone limitrofe a questi oltre l'orario di vendita.

CAPO 2 – MERCATO

Articolo 6 – Mercato settimanale

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di martedì ed è suddiviso in tre (3) settori merceologici:
 - alimentare
 - non alimentare
 - non alimentare per la vendita di fiori e piante
2. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto del mercato settimanale comprensivo di: settori merceologici, ubicazione e misura dei posteggi.
3. Nel mercato settimanale viene riservato n. 1 posteggio ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 68/1999 e s.m.i..

Articolo 7 – Orario

1. L'orario di vendita del mercato è fissato come segue: apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00;
2. I concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dall'inizio dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.
3. Al di fuori degli orari sopra indicati, le operazioni di vendita possono essere annullate:
 - solo in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita preferibilmente previa comunicazione al Comando di

Polizia Locale;

- per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.

4. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura delle vendite. In qualsiasi momento deve essere comunque garantito il transito dei mezzi di emergenza.

5. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite salvo i casi indicati nel comma 3 del presente articolo.

6. Eventuali deroghe per particolari esigenze motivate potranno essere autorizzate se preventivamente richieste.

7. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.

Articolo 8 – Funzionamento del mercato, posteggi, presenze

1. L'area di mercato deve essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento del mercato a cura del Comando di Polizia Locale.

2. Qualora vengano a coincidere le giornate di svolgimento del mercato e della fiera la giornata di mercato viene mantenuta valida e si posticipa e/o anticipa, sentite le associazioni di categoria, la data di svolgimento della fiera.

3. Lo svolgimento del mercato settimanale non avrà luogo qualora la giornata di martedì coincida con le festività del 25 dicembre e del 1 gennaio. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, predispone la data di recupero di queste giornate.

4. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, nel caso di organizzazione di manifestazioni a carattere straordinario, può disporre lo spostamento od in subordine la soppressione di quella giornata di mercato prevedendo possibilmente il recupero della giornata soppressa.

5. Nel mercato settimanale il banco deve essere collocato davanti al furgone rispettando la superficie assegnata.

6. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita ed il mezzo adibito al trasporto della merce del titolare del posteggio prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

7. La registrazione della presenza è effettuata quando l'operatore occupa il posteggio assegnato come sopra descritto e secondo l'orario previsto nel precedente articolo 7.

8. Al Comando di Polizia Locale è affidata la tenuta del registro sul quale sono annotate tutte le presenze che ogni operatore ha maturato partecipando al mercato. Sono altresì suddivise secondo la categoria merceologica di appartenenza del mercato.

9. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è prettamente personale e non può essere in alcun modo trasmesso a terzi, salvo i casi espressamente indicati dalla vigente normativa. In caso di cessione e affitto d'azienda il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di frequenza del dante causa.

Articolo 9 – Assegnazione dei posteggi liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche del medesimo settore commerciale del concessionario assente ad eccezione dei posteggi riservati ai diversamente abili.

2. Le concessioni temporanee dei posteggi non occupati hanno durata giornaliera e sono subordinate all'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. Il pagamento non è dovuto se entro la prima ora di vendita le condizioni meteorologiche sono tali da impedire l'attività stessa (pioggia, vento, etc..).
3. Sono oggetto di concessione temporanea i posteggi che non sono stati occupati dal concessionario entro i termini previsti dal precedente art. 7. E' comunque fatta salva una tolleranza di 10 minuti previo avviso telefonico del concessionario al Comando di Polizia Locale.
4. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati presenta al Comune apposita istanza sulle base delle direttive impartite dalla vigente normativa per essere inserito nell'elenco degli spuntisti. Il Comando di Polizia Locale predispose la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.
5. La graduatoria è suddivisa per settore merceologico:
 - alimentare
 - non alimentare
 - non alimentare per la vendita di fiori e piante.
6. I diritti maturati in una graduatoria non sono trasferibili nelle altre graduatorie.
7. La verifica delle presenze è effettuata durante la spunta che si tiene il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Locale secondo il seguente orario:
 - dal 1 maggio al 30 settembre alle ore 08.00;
 - dal 1 ottobre al 30 aprile alle ore 08.30.
8. A tutti coloro che partecipano alla spunta è assegnata la presenza.
9. Affinché l'occupazione del posteggio assegnato in via temporanea possa essere computata ai fini dell'anzianità di frequenza, è necessario che l'interessato ne usufruisca con le proprie attrezzature immediatamente e comunque non trascorsi 15 (quindici) minuti dall'assegnazione e vi permanga per la durata delle operazioni di vendita.
10. Gli spuntisti che non partecipano a n. 17 verifiche delle presenze in un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e/o che non dimostrano di aver assolto ai pagamenti dovuti sono cancellati dalla graduatoria con la perdita di quanto maturato.
11. La graduatoria di anzianità, suddivisa secondo i settori merceologici di appartenenza, è approvata e riveduta annualmente dalla Giunta Comunale.
12. Il posteggio libero o in attesa di assegnazione è attribuito, per la sola giornata di svolgimento del mercato, all'operatore con il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze, è applicato il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
13. La mancata esibizione del titolo abilitativo in originale comporta la non ammissione alla spunta.
14. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap è attribuita a soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.
15. In caso di cessione d'azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da graduatoria risultante agli atti del Comando di Polizia Locale.
16. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'agente di Polizia Locale addetto al mercato, con la contestazione della violazione commessa, qualora gli assegnatari occupino un posteggio diverso da quello assegnato dal Comando di Polizia Locale.

Articolo 10 - Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito della zona di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:

- a. entro le ore 8.00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
 - b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
 - c. un quarto d'ora dopo l'orario fissato per la fine delle vendite;
 - d. eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e dei visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, previo consenso degli agenti del Comando di Polizia Locale responsabili del mercato.
2. Tutti i concessionari devono mantenere nel retrobanco il loro veicolo. Possono essere rilasciate speciali autorizzazioni da parte del Comando di Polizia Locale ad allontanare il furgone dal retrobanco solamente per comprovati impedimenti tecnici e previa istanza in bollo. I veicoli autorizzati all'allontanamento dal retrobanco dovranno essere collocati in area indicata dal Comando di Polizia Locale prima dell'inizio dell'orario di vendita.
3. Deve essere sempre e comunque garantita la circolazione dei veicoli di emergenza.

CAPO 3 - FIERE

Articolo 11 – Istituzione

1. Nel Comune di Borghetto Santo Spirito sono istituite due fiere: la Fiera di Sant'Antonio che si svolge il 13 giugno e la Fiera di San Matteo che si svolge il 21 settembre comprendenti due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Nel piano delle aree del commercio su aree pubbliche comunale è descritto l'assetto delle fiere: settori merceologici, ubicazione e misura dei posteggi.
3. Qualora vengano a coincidere le giornate di svolgimento del mercato e della fiera si posticipa e/o anticipa, sentite le associazioni di categoria, la data di svolgimento della fiera.
4. E' facoltà del Comune affidare direttamente la gestione delle attività non istituzionali delle fiere a soggetti a tal fine costituiti o a soggetti privati.

Articolo 12 - Orario

1. Salvo quanto diversamente stabilito l'orario di vendita e di chiusura delle fiere, è il seguente:
 - apertura ore 8.00
 - chiusura ore 19.00
2. I concessionari devono occupare il posteggio non prima delle ore 6.00 e comunque non oltre le ore 8.00.
3. I concessionari non potranno rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di chiusura delle vendite.
4. Eventuali deroghe, per particolari esigenze e comprovati motivi, potranno essere concesse prima dell'inizio dell'evento sentito il Comando di Polizia Locale.
5. Il Sindaco con proprio provvedimento, in applicazione dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., può determinare orari differenti da quelli individuati nel comma 1.

Articolo 13 - Concessione di posteggio, spunta, presenze

1. I posteggi delle fiere sono attribuiti secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
2. Nell'ambito della stessa fiera nessun operatore anche se titolare di più autorizzazioni, ivi compresa un'eventuale autorizzazione temporanea, può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente.
3. L'operatore che non è presente nel posteggio assegnato al momento dell'apertura della fiera è considerato assente, pertanto il posteggio viene, esclusivamente per quella giornata, assegnato ad altri operatori di commercio su aree pubbliche (spuntisti) che abbiano i titoli per occuparlo.

4. I posteggi occasionalmente non occupati dai titolari delle concessioni sono attribuiti ai soggetti in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che presentano istanza di partecipazione in bollo al Comando di Polizia Locale per essere inseriti nell'elenco degli spuntisti. La domanda deve essere presentata almeno venti (20) giorni prima dell'inizio della fiera. In assenza di presentazione di domanda non è possibile partecipare alla spunta della fiera.

5. Il Comando di Polizia Locale predispone la graduatoria adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto partecipante alla spunta della fiera. A parità di anzianità di numero di presenze si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione come impresa attiva nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

6. La graduatoria è suddivisa per settore merceologico alimentare e non alimentare e in riferimento ai requisiti degli istanti.

7. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.

8. Per la determinazione del numero delle presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punto per ogni partecipazione ad ogni singola fiera, indipendentemente dalla durata della stessa. Il punto assegnato è cumulabile solo con gli altri riferiti alla stessa manifestazione fieristica.

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE

Articolo 14 – Svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito nelle zone non interdette dal Comune e può essere esercitato da soggetti in possesso del titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

2. Per motivi di viabilità è vietata ogni forma di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio di Borghetto Santo Spirito ad eccezione delle zone sotto elencate:

- a. Strada Provinciale SP 60 – limitatamente al tratto denominato Via per Toirano
- b. Via per Pineland
- c. Via Po fino all'altezza dello stadio comunale

3. La sosta per la vendita e la sosta del mezzo utilizzato per la vendita deve rispettare il codice della strada.

4. Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può eccedere nello stazionare, in nessun caso, il limite temporale massimo di 30 minuti. Il successivo punto di stazionamento dovrà distare almeno 500 metri dal precedente. Non può essere utilizzata la medesima area prima che siano trascorse 24 ore.

5. L'area utilizzata dovrà essere lasciata sgombera da rifiuti di qualsiasi natura.

6. Il commercio itinerante non può essere svolto nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere.

7. E' fatto divieto di usare amplificatori acustici per la promozione della vendita, se non autorizzati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15 – Esercizio dell'attività e utilizzo dei posteggi

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo sul posto dei medesimi prodotti tranne che nel mercato settimanale. E' vietato il servizio di somministrazione

di alimenti e bevande e l'uso delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per l'affido dell'attività ad un preposto e/o dipendente si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa.

4. E' consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno. Il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non deve eccedere la superficie di suolo pubblico data in concessione.

5. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito del mercato, della fiera od un posteggio fuori mercato, esso sarà soppresso e destinato ad eventuali miglie e/o ampliamenti nel rispetto delle procedure del presente regolamento in argomento.

6. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area al Comune.

7. La normativa vigente stabilisce il numero dei posteggi concessi al medesimo soggetto nello stesso mercato, fiera o posteggio isolato anche se non gestiti direttamente.

8. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa purché nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa igienico-sanitaria o derivanti da particolari disposizioni speciali.

9. Né i concessionari di posteggio, né gli assegnatari di posteggi in via provvisoria (spuntisti) possono occupare uno spazio maggiore di quello assegnato senza essere autorizzati dai competenti uffici comunali.

Articolo 16 – Scambio - accorpamento e dimensioni dei posteggi

1. Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio del medesimo mercato, fiera e di posteggi isolati è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole degli uffici competenti in materia. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico se non vi sono motivazioni ostative di carattere igienico-sanitario. Gli interessati allo scambio devono formulare istanza, congiuntamente sottoscritta, al SUAP indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.

2. Il Comune può concedere, inoltre, la riduzione e l'ampliamento della superficie del posteggio assegnato e/o l'accorpamento di due posteggi presentando istanza motivata al SUAP. Il Comando di Polizia Locale verificata la fattibilità della modifica richiesta esprime parere favorevole anche indicando limitazioni e/o prescrizioni, congiuntamente agli uffici preposti al rilascio del relativo titolo.

3. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse può respingere la domanda e/o limitare la superficie richiesta. L'ampliamento richiesto non può superare il 20% della superficie del posteggio già dato in concessione. Le metrature dell'accorpamento si calcolano sommando i metri lineari dei due posteggi che si accorpano – 20 % del totale fino ad un massimo di metri 15 lineari. In caso di domande concorrenti per l'ampliamento del posteggio la priorità viene assegnata in considerazione dell'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.

4. L'ampliamento, la riduzione e l'accorpamento possono essere richiesti ed eventualmente consentiti una volta sola per tutta la durata del periodo di concessione dei posteggi.

Articolo 17 – Modifiche del mercato, delle fiere e dei posteggi isolati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento ed ogni altra modifica del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati è deliberata dal Consiglio Comunale.

2. Spetta alla Giunta Comunale e/o al Sindaco autorizzare in via straordinaria:

- lo spostamento temporaneo del mercato settimanale, delle fiere e dei posteggi isolati per ragioni di pubblico interesse e/o di pubblica utilità o per situazioni ed eventi straordinari che interessano l'area mercatale sotto la direzione del Comando di Polizia Locale e informando le associazioni di categoria;
- lo svolgimento di edizioni supplementari e/o straordinarie del mercato settimanale.

Articolo 18 - Obblighi e divieti

1. E' vietato:

- a. collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili e simili;
- b. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini a un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli;
- c. manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate delle case vicine;
- d. arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi.
- e. esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante e/o simili.
- f. occupare con attrezzature i posteggi e gli spazi limitrofi al di fuori dell'orario di vendita e di allestimento banco.
- h. vendere merce usata nei mercati, nelle fiere e posteggi isolati;

2. E' fatto obbligo di:

- a. tenere sempre esposta ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche nonché l'atto di concessione di posteggio;
- b. collocare tende, sostegni o simili ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20;
- c. smontare l'impianto di vendita all'orario stabilito per la chiusura delle vendite, salvo in casi di maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati;
- d. tenere esposti i prezzi sulle singole merci;
- e. raccogliere a fine vendita i prodotti, depositandoli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune ed in assenza di questi per qualsiasi causa ostativa all'uso dei predetti raccogliarli entro sacchi opportunamente legati depositandoli entro il proprio posto di vendita;
- f. collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo;
- g. esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non ostruire la visuale dei banchi confinati o limitrofi;
- h. occupare esclusivamente lo spazio assegnato;

Articolo 19 – Revoca e Decadenza

1. Il titolo abilitativo ad esercitare il commercio su area pubblica e la relativa concessione decade sulla base delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali di cui agli articoli 12, 13, 127, 143 e 147 della L.R. 1/2007 e s.m.i..

2. Il titolo decade qualora non è utilizzato il posteggio del mercato per un periodo superiore a quattro mesi in un anno solare (diciassette giornate), ovvero superiore ad 1/3 del periodo di operatività del posteggio se concesso per un periodo inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;

3. Vengono conteggiate nei periodi indicati all'art. 127 della L.R. 1/2007 e s.m.i. le assenze per malattia o impedimenti di altra natura.

3bis. Il titolo abilitativo decade, altresì, per il mancato o parziale versamento del canone di occupazione del suolo pubblico del posteggio e/o posteggi occupati assegnati.

4. E' facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico.

5. Non sono computate le assenze in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi sia per il mercato che per le fiere.

6. La decadenza deve essere dichiarata con provvedimento formale e, contestualmente alla presa d'atto dell'avvenuta decadenza, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione.

7. I procedimenti di decadenza/revoca sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 20 - Tassa di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

1. Per l'utilizzo del posteggio è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa per la raccolta dei rifiuti.

2. L'assegnatario di posteggio dato in concessione e quello di posteggio libero occasionalmente occupato (spuntista) assolvono i pagamenti dovuti secondo le tariffe definite dai Regolamenti di riferimento.

3. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'attività di vendita svolta dall'operatore e la raccolta dei rifiuti deve essere effettuata, a cura dell'operatore, con modalità differenziata seguendo la procedura al momento vigente nel Comune.

Articolo 21 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dai regolamenti CE, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. I veicoli attrezzati ed autorizzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria vigente.

Articolo 22 - Responsabilità per danni

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare dai concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività. I concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti, i soci e gli associati in partecipazione sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

2. Sono vietati, anche se non espressamente citati dal presente regolamento, tutti quegli atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi.

Articolo 23 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 della L.R. 1/2007 e s.m.i. per le fattispecie ivi disciplinate, chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 tenendo conto delle disposizioni della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m. ed i.

2. Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella L.R. 1/2007 e s.m.i. e nel presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.

3. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

Articolo 24 - Norme transitorie e finali

1. Gli operatori operanti all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono i diritti acquisiti.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie agli atti del Comando di Polizia Locale.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate con esse incompatibili.

Articolo 26- Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 20/07/2018.